IL SINDACATO DELLE PERSONE

MEMORIA UIL – AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROSPETTIVE INDUSTRIALI DEL SITO SIDERURGICO DI TARANTO

COMMISSIONE X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

18/11/2026

Premessa

L'audizione si apre in una condizione anomala. Si discute delle prospettive industriali di Taranto mentre la decisione industriale non è stata presa: non esiste un piano, non è stato individuato il soggetto che dovrebbe realizzarlo, non è definito il perimetro di ciò che si intende cedere e di ciò che resterebbe in capo pubblico, non sono noti i tempi né le coperture finanziarie degli interventi ambientali da cui dipende qualunque ripartenza. Su ipotesi non verificabili una valutazione di merito non è possibile.

Nello stesso tempo è in conversione al Senato un decreto che dispone degli strumenti di sostegno al reddito per i prossimi mesi, e alle organizzazioni sindacali si chiede di accompagnarli mentre la scelta industriale resta sospesa. Questo la UIL non può farlo. Gli ammortizzatori sociali sono necessari e vanno rafforzati, ma non costituiscono una politica industriale.

Dobbiamo sottolineare, anche perché siamo già in periodo di legge di bilancio, che risorse pubbliche per sostenere prepensionamenti, riconoscimento lavoro usurante da ciclo integrale e incentivi all'esodo rappresentano una prima risposta immediata che da

un lato ridurrebbe la gravità della questione sociale in città, dall'altra faciliterebbe una reindustrializzazione o riconversione del sito.

Qualunque sarà il destino dell'acciaieria più grande d'Europa una riduzione del bacino occupazione è conditio sine qua non; non è un caso se nel 2018 l'arrivo dell'investitore privato fi facilitato proprio da una significativa riduzione concordata del bacino occupazione.

È la ragione per cui il 10 novembre nessuna organizzazione sindacale ha firmato il verbale sulla cassa integrazione straordinaria: non per indisponibilità, ma per assenza di garanzie occupazionali, di piano industriale e di cronoprogramma sulla decarbonizzazione.

Questa memoria espone, nell'ordine, i fatti sopravvenuti al decreto, le domande che restano senza risposta, la posizione della UIL sul merito industriale e le criticità del provvedimento in conversione.

I fatti sopravvenuti al decreto

- Con sentenza n. 28087 del 29 ottobre 2026 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno rigettato i ricorsi di ILVA e di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, confermando il decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio. L'area a caldo resta ferma e la ripresa dell'esercizio resta subordinata alla rimozione integrale dell'amianto e alla riconduzione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza.
- L'articolo 4 del decreto-legge n. 185 del 2026 autorizzava il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area fusoria «fino alla pubblicazione della motivazione della pronuncia della Corte di cassazione […] e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2026». I due termini sono alternativi: con il deposito della motivazione il primo è maturato, e la copertura normativa è venuta meno mentre il decreto è ancora in conversione.
- Il 10 novembre il Ministero del lavoro ha autorizzato la cassa integrazione straordinaria fino a febbraio 2027 per **8.622 lavoratori diretti su 9.626**, di cui 6.964 nello stabilimento di Taranto, in assenza di accordo sindacale.

– La produzione di acciaio primario in Italia è oggi interrotta, mentre il Paese resta importatore netto: nel 2025 l'Italia ha importato 6,6 milioni di tonnellate di coils, un volume che corrisponde in larga misura alla mancata produzione di Taranto.

La posizione della UIL

La decarbonizzazione del sito mediante riduzione diretta del minerale di ferro, alimentata inizialmente a gas naturale e progressivamente a idrogeno, abbinata al forno elettrico, è una tecnologia matura e già autorizzata in sede europea. L'ostacolo come ribadito più volte non è tecnico.

L'esclusione dagli strumenti europei per la transizione in quanto impresa in difficoltà discende da una decisione europea e nessuna norma nazionale può superarla da sola: va aperto un negoziato formale con la Commissione. Sul piano economico, ai prezzi attuali il business case dell'idrogeno non regge, la fase a gas naturale non è un passaggio accessorio ma il presupposto realistico dell'operazione, e la progressione verso l'idrogeno richiede una copertura pubblica del rischio di lungo periodo.

Il costo dell'idrogeno dipende quasi interamente dal prezzo dell'energia elettrica: servono contratti di fornitura di lungo termine a prezzo stabile, meccanismi pubblici contro la volatilità e nuova capacità rinnovabile dedicata coerente con la dimensione del sito di Taranto.

Il ferro preridotto è la ricomposizione possibile.

Un'area a caldo riconvertita al preridotto (DRI), diventerebbe l'ancoraggio a monte dell'intera siderurgia elettrica nazionale e non un onere da trasferire al bilancio pubblico. È in questa chiave che va valutata ogni manifestazione di interesse: acquisire le lavorazioni a valle lasciando al soggetto pubblico il monte e gli esuberi significa rinunciare alla produzione primaria nazionale, proprio mentre l'Unione europea, con le misure di salvaguardia e con il criterio di tracciabilità della fusione e colata, premia l'acciaio primario *made in Europe.*

Come UIL restiamo favorevoli a investimenti, e soprattutto a specifici strumenti volti ad attrarre a Taranto investimenti volti a diversificare l'economia produttiva locale anche verso

altri settori produttivi. Ma resta comunque essenziali per la nostra organizzazione capire che destino avrà l'area del sito.

Ma sussistono ancora dirimenti questione che occorre sciogliere per poter discutere con efficacia nel merito:

1. **Amianto e polveri: tempi e coperture.** Quali sono i cronoprogrammi tecnici per la rimozione integrale dell'amianto e per l'abbattimento delle polveri sottili, con quali risorse e a carico di quale soggetto? Sono le due condizioni poste dall'autorità giudiziaria: senza di esse non vi è ripartenza, e perché il decreto non vi destina alcuna risorsa.
2. **Il perimetro della cessione.** Quali aree e quali rami d'azienda il Governo considera cedibili separatamente e quali ritiene debbano restare unitari? L'articolo 5 del decreto in conversione autorizza i commissari a cedere separatamente o a dare in gestione le aree che essi stessi individuano come non utilizzate o non utilizzabili, senza vincoli occupazionali e senza confronto. Per noi l'ipotesi di vendita separata significa una radicale riduzione della competitività del sito di Taranto.
3. **Il soggetto realizzatore.** Le manifestazioni di interesse oggi sul tavolo hanno perimetri diversi fra loro, e la scelta fra esse non è una scelta fra acquirenti ma fra assetti dell'intera filiera nazionale.
4. **Il negoziato europeo.** A che punto è il confronto con la Commissione europea sulla classificazione come impresa in difficoltà, che esclude in partenza l'accesso agli strumenti di sostegno alla transizione?
5. **L'orizzonte degli ammortizzatori.** La cassa integrazione è autorizzata fino a febbraio 2027 e le misure del decreto arrivano a giugno 2027. Che cosa è previsto oltre quelle date, in assenza di un piano industriale che produca riassorbimento?

Le criticità sul decreto 185

La UIL valuta positivamente l'introduzione di una tutela del reddito dedicata ai lavoratori dell'indotto e degli appalti, che fino a oggi ne erano privi. Il modo in cui l'accesso è costruito ne riduce però sensibilmente la portata, e la disciplina del decreto presenta criticità che chiediamo siano corrette in sede di conversione.

- **L'accesso è troppo stretto.** Servono tre condizioni cumulative: monocommittenza o fatture superiori al 50 per cento del fatturato nel biennio precedente il 1° settembre 2026; certificazione dei commissari straordinari sul rapporto in corso; disponibilità residua di risorse. La soglia è misurata su due anni di crisi già conclamata, e penalizza l'impresa che ha cercato commesse altrove per sopravvivere. La richiesta di rimuoverla è stata avanzata in audizione al Senato anche da altre organizzazioni.
- **La certificazione commissariale non ha regole.** Nessun termine, nessun criterio, nessun rimedio in caso di diniego o di silenzio. Il riferimento ai rapporti «in essere» sembra inoltre escludere i fornitori dei fornitori e gli appalti già conclusi.
- **Il trattamento spetta finché ci sono le risorse.** Le domande vanno respinte non appena il monitoraggio prevede il raggiungimento del tetto di spesa, anche prima dell'esaurimento effettivo, e non è stabilito alcun criterio di priorità: in assenza di criteri conta la data di presentazione, e la domanda è trasmessa dall'azienda, non dal lavoratore. La platea finanziata è stata indicata dal Ministero del lavoro e non deriva da una ricognizione dell'indotto.
- **Il confronto sindacale è escluso.** Il decreto disapplica, fra gli altri, gli articoli 14 e 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che disciplinano l'informazione e la consultazione: al posto dell'esame congiunto resta una comunicazione aziendale senza termine, senza esito e senza conseguenze in caso di omissione. L'esclusione è tanto meno giustificabile in quanto il nuovo canale è al tempo stesso alternativo alla cassa integrazione e più conveniente per il datore di lavoro.
- **La condizionalità è sproporzionata.** È considerata congrua l'offerta che comporta un inquadramento fino al 20 per cento inferiore a quello di provenienza: applicata a maestranze con elevata specializzazione, legittima un declassamento e lo sanziona con la perdita del trattamento in caso di rifiuto.

– **Il raccordo con i sistemi contrattuali di settore non è verificato.** La platea dell'indotto e degli appalti è composita per settore, dimensione, contratto applicato e strumento di integrazione al reddito. Collocando la nuova prestazione fuori dal decreto legislativo n. 148 del 2015, il decreto rischia di far venire meno le prestazioni integrative e gli accantonamenti che i contratti e gli enti bilaterali collegano alla cassa integrazione. Chiediamo al Governo una verifica esplicita e, se necessario, una clausola di salvaguardia.